



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VELLETRI  
SEZ. II ^ CIVILE

in composizione monocratica nella persona del pres. dott. M. Buscema, all'udienza del 27 novembre 2018, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 5668 del RGACC 2012

TRA

**[REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali eredi di [REDACTED]**

elettivamente domiciliati in Anzio, via di Villa Adele n. 16 ([REDACTED]), rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Pennacchia in virtù di procura alle liti in atti

PARTE ATTRICE

E

- **[REDACTED] SpA, in persona del legale rappresentante p.t.** elettivamente domiciliata in Roma, via in Arcione n. 71 presso lo studio del prof. avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti

PARTE CONVENUTA



OGGETTO: azione di ripetizione dell'indebitato.

### CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 - I signori [REDACTED] hanno introdotto l'odierna azione per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato all'allora [REDACTED] SpA relativamente al rapporto di conto corrente di corrispondenza nr. 8052, denunciando l'applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione indebita della commissione di massimo scoperto e del sistema di calcolo delle valute, nonché la violazione della normativa sull'usura, tale che il saldo effettivo di detto conto a credito dei deducenti ammontava ad € 110.547,72.

2 - La banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto di ripetizione dei pagamenti asseritamente indebiti, per poi contrastare tutte le altre argomentazioni riguardanti le prospettate violazioni in cui sarebbe incorso l'istituto di credito nella gestione del contratto di conto corrente.

3 - In tema di ripetizione dell'indebitato oggettivo la Cassazione ha stabilito che incomba sull'attore la prova non solo dell'avvenuto (indebitato) pagamento, ma anche della *"inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta"* (mancanza di *causa debendi*) ovvero del successivo venir meno di questa (Cass., 14 maggio 2012, n. 7501).

Il principio peraltro non è soggetto ad alcun contemperamento, in quanto *"L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non*



*essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (fattispecie relativa all'azione avviata da alcuni correntisti nei confronti di una banca, con la quale si contestava il saldo negativo del conto corrente sotto il profilo, tra l'altro, dell'anatocismo e dell'usuraietà dei tassi di interesse applicati)"* (Cass. Civ. 7 maggio 2015, n. 9201).

Dunque, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari ovvero per contestare il superamento dei tassi soglia e la distorta applicazione della commissione di massimo scoperto deve allegare e provare, in modo specifico, le contestazioni sollevate; allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti conto che hanno caratterizzato il rapporto di conto corrente intrattenuto con l'istituto di credito, nella loro interezza; allegare e produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233; Trib. Ferrara, 30 ottobre 2015, n. 927).

Le contestazioni, dunque, devono vertere su specifiche poste passive del conto corrente, individuando quali siano i periodi e quali gli importi rispetto ai quali vi sia stata l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, tali da aver determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti e ciò va fatto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che solo la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici.

**4 -** Va scrutinata per prima l'eccezione di prescrizione, perché astrattamente assorbente la domanda ex art. 2033 c.c.



Il contratto di c/c bancario in esame è stato acceso il 30/6/1993 da [REDACTED] [REDACTED] mentre con successivo contratto del 29/4/1999 gli è stato concesso un fido di 40 milioni di vecchie lire con durata sino alla revoca (doc. 5 [REDACTED]).

Come è noto, *“l'azione di ripetizione di indebitto, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.”* (di recente Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372).

Dunque, per apprezzare la forza demolitiva dell'eccezione di prescrizione è necessario, anzitutto, qualificare la natura dei versamenti effettuati dal cliente nel corso del rapporto di conto corrente, nel senso che *“... per i versamenti solutori la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitto decorre dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo; viceversa, per i versamenti ripristinatori che non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, il pagamento potrà configurarsi solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti, con conseguente decorrenza della prescrizione”*.

Con l'ulteriore precisazione che nel caso in cui dal conto risultino non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire



un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

Nel caso di specie, l'esperto incaricato dal Tribunale ha riscontrato come nel corso del rapporto in verifica (periodo 1993/2002) siano stati effettuati alcuni versamenti in conto di pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso e, precisamente:

- £ 2.655.000 in data 29/7/1999 con valuta 4/8/1999
- £ 5.250.000 in data 11/10/1999 con valuta 25/10/1999
- £ 2.495.000 in data 25/10/1999 con valuta 3/11/1999
- £ 2.812.720 in data 27/10/1999 con valuta 5/11/1999
- £ 5.126.400 in data 3/4/2001 con valuta 10/4/2001.

Per tali operazioni, quindi, opera la prescrizione come eccepita, conseguendone che la richiesta di ripetizione dell'indebito riferita a tali somme non può essere accolta.

5 - Per quanto attiene alla prima doglianza sollevata dagli attori, il regime della capitalizzazione degli interessi, consentito dal nostro ordinamento nei limiti e con modalità stabilite dall'art. 1283 c.c., ha trovato da tempo una soluzione giurisprudenziale per i rapporti bancari, sancendo la nullità della clausola di un contratto bancario " ... *che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 e 8 delle preleggi al c.c.) e come tale, quindi, non è suscettibile di derogare alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c. (interessi scaduti da sei mesi e domanda giudiziale) per potersi legittimamente avere il c.d. anatocismo.*" (indirizzo della Suprema Corte espresso a partire dalle sentenze n. 2374, 3096, 3845, 12507 del 1999 e ribadito, *ex multis* da Cass., 4 novembre 2004, n. 21095).



Più specificatamente, “ ... in materia bancaria la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, per quanto radicata nella prassi, corrisponde ad un uso meramente negoziale, imposto al correntista, e non ad un uso normativo, di talché l'uso può rilevare ex art. 1340 c.c. , ma mai derogare a norme imperative quali quella di cui all'art. 1283 c.c. , il quale subordina al requisito della sussistenza di un uso normativo la deroga al regime legale della capitalizzazione dell'interesse, fondato sul presupposto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi e di una maturazione degli interessi, della cui capitalizzazione si tratta, per un periodo di almeno sei mesi. Ne consegue la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1418 c.c. , nullità che comporta, conseguentemente, l'integrale inefficacia della capitalizzazione operata dalla banca nel tempo, e così, il diritto del cliente a ripetere tutti gli interessi corrisposti in base al calcolo della capitalizzazione.” (Trib. Roma, sez. XI, 7 luglio 2010).

Sempre in tema, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di ritenere erronea la tesi secondo cui le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale (Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418). Tale giurisprudenza “ ha infatti escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti anatocismo dall'art. 1283 c.c. , per difetto del requisito della “normatività” di tale pratica. Ne discende che è erroneo trarre la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale a cui invece vanno applicati gli stessi principi in tema di capitalizzazione trimestrale” (Cass. sez. un. 2 dicembre 2010, nr. 24418).

Al rapporto di conto corrente bancario, infatti, soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ., non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario, stante la diversa struttura e funzione,



mentre l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ., tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (da ultimo, Cass., 2 luglio 2014, n. 15135).

Il legislatore, in effetti, è intervenuto più volte sul tema dell'anatocismo in ambito bancario.

In seguito alla novella dell'art. 120 comma 2 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993), come innovato dall'art. 25 co 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (non colpito dalla pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale n. 425/2000), la normativa regolarmente emanata dal Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio con la delibera del 9/2/2000 ha tuttavia legittimato la capitalizzazione trimestrale - con ciò introducendo una deroga in campo bancario al disposto dell'art. 1283 c.c. - nel caso di una sua previsione con pari periodicità a favore di entrambe le parti del contratto, assegnando termine alle banche sino al 30/6/2000 per l'adeguamento dei contratti pendenti e consentendone l'effettuazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito comunicato.

Al contrario, la citata sentenza n. 425 del 2000 della Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al comma secondo del medesimo art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, tenuto conto che siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c.

Successivamente, con il decreto cd. *milleproroghe* del 29/12/2010, n. 225, art. 2, comma 61, convertito dalla legge 26/2/2011, n. 10, il legislatore ha concepito una specifica norma finalizzata a contenere gli effetti derivanti dal divieto dell'anatocismo - norma nota con l'appellativo di "*salva banche*" - stabilendo per l'appunto che "*In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente*



*l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.*

In questo modo si voleva dare surrettiziamente un'interpretazione autentica in materia di anatocismo, abbreviando di fatto i termini di prescrizione dei diritti per i correntisti, la cui decorrenza doveva farsi risalire ad ogni singola scrittura sul conto, compresi quindi anche gli addebiti degli interessi anatocistici, contrariamente alla tendenza consolidatasi nella quasi totalità della giurisprudenza che individuava tale termine nella data di risoluzione del rapporto con la banca o nel pagamento solutorio finalizzato alla copertura del passivo.

In più, il comma 61 prevedeva anche la contestuale esclusione della restituzione di eventuali importi già versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011, ovvero prima del 26 febbraio 2011.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 5 aprile 2012, è intervenuta anche in questo caso, dichiarando l'illegittimità di tale disposizione.

Risale poi al 2014, con la legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014), la nuova modifica apportata all'istituto dell'anatocismo bancario, la cui applicazione però riguarda i rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore, cui è seguito il decreto legge nr. 18/2016 (cd. decreto banche), convertito nella legge nr. 49/2016 che ha nuovamente ridisegnato il quadro normativo dell'anatocismo bancario.

6 - Tanto considerato in diritto, il dott. ██████████ nella sua relazione contabile, poi integrata in corso di causa - che questo Giudicante condivide e fa propria, siccome scevra da errori e logicamente argomentata - pur con alcune difficoltà ricostruttive dell'intero periodo scrutinato, ha esaminato gli estratti





conto per il periodo 1993/2002 (con la sola esclusione degli anni 1998 e 2000 in quanto non versati in atti) da cui risulta che il saldo ricalcolato per tale periodo è pari ad € 31.889,89 a favore del correntista, anziché il saldo debitorio - € 5.666,4 così ricalcolato senza il regime della capitalizzazione trimestrale che l'istituto di credito aveva illegittimamente utilizzato.

In particolare, poiché il contratto è stato aperto prima del febbraio del 2000 e il periodo in contestazione va dal 1993 al 2002, deve ritenersi, in coerenza con quanto riportato nella parte in diritto, che per il periodo decorrente dall'inizio del rapporto di conto corrente sino al 30 giugno 2000 non possa essere applicata la capitalizzazione trimestrale, né altra con diversa periodicità; per il periodo successivo comprendente gli anni 2001 e 2002, invece, deve ritenersi operante la previsione di cui alla nota delibera CICR del 9/2/2000 in forza della quale, per quanto qui interessa, le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Non avendo la banca convenuta dimostrato di essersi attenuta alle prescrizioni della sopra citata delibera CICR, in mancanza di prova della specifica approvazione da parte del cliente e non essendo peraltro sufficiente la sola pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'avviso sulla pari capitalizzazione degli interessi, deve espungersi dal calcolo del saldo la ricapitalizzazione degli interessi anche per gli anni 2001 e 2002.

Al riguardo, non vi è dubbio che l'applicazione al contratto della clausola di capitalizzazione rappresenti una condizione peggiorativa del rapporto che, sino ad allora, non era (*rectius*, non poteva essere) soggetto ad alcuna ricapitalizzazione (tra le altre, Trib. Napoli, 13 febbraio 2017, n. 1924; Trib. Padova, 12 agosto 2014).

Nello specifico, altri giudici di merito hanno affermato il principio, al quale questo Giudice aderisce come già avvenuto in precedenti decisioni, in base



al quale *“La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo. Per i contratti stipulati post Delibera CICR del 2000 con il venir meno dell'articolo 25 Dlgs 342/99 - atto di normazione primaria - è venuto meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuarlo; di tal che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e/o una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000.”* (Trib. Milano, 21 febbraio 2018).

7 - In merito invece alla dedotta violazione della legge 108/96 la relazione del ctu ha escluso l'applicazione di tassi oltre soglia per i trimestri oggetto di verifica, includendo nel calcolo tutte le voci previste dall'art. 644 cp tenendo fuori solo le imposte e le tasse, tenuto conto dei principi affermati dalle sezioni unite nella sentenza nr. 24675 del 19 ottobre 2017.

Analogamente, nella sua relazione integrativa del 29/10/2018 il dott. Gaibisso, chiamato da questo Giudicante a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia in applicazione del metodo di calcolo riferito alla commissione di massimo scoperto stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza nr. 16303 del 2018, non ha riscontrato alcuna violazione per i trimestri esaminati.

8 - Va poi rigettata, perché del tutto generica e carente di specifica allegazione, la domanda tesa a contestare la corretta applicazione del sistema di calcolo delle valute, essendo precipuo onere della parte che agisce per la ripetizione dell'indebito oggettivo.

La Cassazione, in tema, ha stabilito che incomba sull'attore la prova non solo dell'avvenuto (indebito) pagamento, ma anche della *“inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”* (mancanza di



*causa debendi*) ovvero del successivo venir meno di questa (Cass., 14 maggio 2012, n. 7501).

Il principio peraltro non è soggetto ad alcun contemperamento, in quanto *"L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (fattispecie relativa all'azione avviata da alcuni correntisti nei confronti di una banca, con la quale si contestava il saldo negativo del conto corrente sotto il profilo, tra l'altro, dell'anatocismo e dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati)"* (Cass. Civ. 7 maggio 2015, n. 9201).

**9** - Conclusivamente, la domanda di accertamento negativo proposta dalla società attrice merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione, derivandone che la ██████████ SpA è tenuta a restituire all'attore, ai sensi dell'art. 2033 c.c, la somma di € 31.889,89 oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda sino al soddisfo.

**10** - Le spese processuali, valutato l'esito complessivo del giudizio e il parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per 1/3 poste mentre la restante quota va posta a carico della banca soccombente, inclusi per intero i costi della ctu.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nr. 5668/12 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:



- 1) Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi per violazione del divieto di anatocismo in cui è incorsa la [REDACTED] SpA relativamente al c/c nr. 8052 intestato a [REDACTED]
- 2) Condanna per l'effetto la [REDACTED] SpA a rimborsare agli attori, quali eredi di [REDACTED], ai sensi dell'art. 2033 c.c., la somma di € 31.889,89 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
- 3) Rigetta le altre domande.
- 4) Compensa le spese processuali per 1/3, ponendo a carico della banca soccombente la restante quota di 2/3 che liquida, per tale quota, in € 4.000,00 per compensi ed € 350,00 per spese, oltre iva e cpa, nonché il rimborso delle spese forfettarie.
- 5) Pone definitivamente a carico della parte soccombente i costi della ctu.

Così deciso in Velletri, il 27 novembre 2018

Il Giudice



Sentenza n. 2581/2018 pubbl. il 27/11/2018

RG n. 5668/2012

Repert. n. 4717/2018 del 05/12/2018